

**COMUNE DI TREPUIZZI**

Provincia di Lecce

REPUBBLICA ITALIANA

**Repertorio n. \_\_\_\_**

\*\*\*\*\*

**AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI E ALTRI SERVIZI NEL CIMITERO  
COMUNALE DI TREPUIZZI PER UN PERIODO DI 24 MESI**

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladiciannove, il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di aprile, nella  
residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa  
\_\_\_\_\_, Ufficiale rogante, Segretario Generale del Comune di  
Trepuzzi, autorizzato ope legis a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma  
pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) Ing. Giancarlo FLORIO, nato a Lecce (LE) il 28/02/1973, che dichiara di intervenire  
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di  
Trepuzzi, codice fiscale 00463680751, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile  
del Settore LL.PP., poi nel presente atto denominato semplicemente «stazione  
appaltante»;

b) Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ ( ),  
via \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ ( ), via \_\_\_\_\_, codice fiscale  
e partita IVA \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma  
singola, poi nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario  
Generale Rogante, sono personalmente certo, rinunciano, espressamente e

spontaneamente col mio consenso, all'assistenza dei testimoni in conformità del disposto dell'art. 48 della Legge Notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89).

**PREMESSO - OMISSIS**

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**, le parti convengono e stipulano quanto

**Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali e degli altri servizi così come specificati nel “capitolato speciale d'appalto” e nell'offerta prodotta in sede di gara.

**Art. 2 – CONDIZIONI DI ESECUZIONI DEL SERVIZIO**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, allegato sotto la lettera “A”.

**Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO**

1. L'appalto in oggetto ha la durata di mesi 24 (ventiquattro), a partire dalla data del \_\_\_\_\_.

2. La scadenza del contratto non necessita di alcun preavviso o notifica.

3. L'impresa ha l'obbligo, alla scadenza del contratto, di continuare ad effettuare i servizi cimiteriali oggetto del presente contratto alle condizioni convenute, in gestione provvisoria, fino a quando il Comune di Trepuzzi non abbia provveduto a stipulare un nuovo contratto a seguito dell'esperimento di una nuova gara.

4. I servizi del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico essenziale” e non potranno, pertanto, essere sospesi o abbandonati.

**Art. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO E PAGAMENTI**

1. L'appalto si intende a corpo.

2. Il corrispettivo previsto per l'appalto in oggetto, a seguito dell'espletamento della

gara, corrisponde ad € \_\_\_\_\_ oltre I.V.A, pari ad un corrispettivo mensile di € \_\_\_\_\_ oltre IVA.

3. Le liquidazioni del corrispettivo verranno effettuate su base mensile, con pagamento posticipato, previa presentazione della fattura.

#### **Art. 5 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'impresa appaltatrice è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato.

2. A tal fine si specifica che: il CIG è il seguente: \_\_\_\_\_ il numero di conto corrente dedicato alla bisogna è il seguente:-----e risulta acceso presso-----; il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è ----- nato a-----il-----, C.F.-----, come da dichiarazione resa in data \_\_\_\_\_ dall'impresa appaltatrice e depositata agli atti.

3. Qualora, per qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, la Ditta appaltatrice dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, al di fuori o in violazione delle previsioni fissate nel comma 1 che precede (e comunque delle previsioni della menzionata L. 136/2010), il presente rapporto contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che la Ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

4. Parimenti, qualora l'impresa appaltatrice abbia notizia, in relazione alla esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata Legge 136/2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone

contestualmente questo Comune e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Lecce.

#### **Art. 6 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una g a r a n z i a , denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto previsti negli atti da questo richiamati, l'impresa ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia assicurativa \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ per l'importo di € ( E u r o \_\_\_\_\_ ), corrispondenti al ---% dell'ammontare complessivo dell'appalto.

3. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la "stazione appaltante" abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dei termini contrattuali.

#### **Art. 7 – RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI E ASSICURAZIONE**

1. L'impresa affidataria assume la responsabilità per i danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio, sollevando la "stazione appaltante" da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'impresa ha stipulato a tale scopo un'assicurazione a copertura dei danni di cui al comma 1, avente validità, sino alla data del \_\_\_\_\_ con polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia assicurativa \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ avente un massimale unico pari ad \_\_\_\_\_.

#### **Art. 8 - PENALITÀ E INADEMPIENZE**

1. Eventuali inadempienze al contratto dovranno essere contestate per iscritto, fissando, qualora si renda necessario, anche un termine minimo per la conseguente regolarizzazione.
2. A seguito della formalizzazione degli addebiti l'impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine fissato dalla "stazione appaltante" (non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici).
3. Le inadempienze a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, anche lievi, ritenute tali dall'amministrazione comunale, comporteranno l'applicazione di una penalità pari ad 1/25 del corrispettivo mensile. In caso di recidiva sarà applicata una penale doppia.
4. Sarà inoltre irrogata una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo avuto riguardo ai tempi concordati con la Stazione appaltante con riferimento all'esecuzione delle operazioni cimiteriali, all'allacciamento di nuove lampade, alla riparazione/sostituzione di quelle non funzionanti, alla risposta ai reclami degli utenti e a qualunque altra tempistica indicata in detta offerta.
5. In caso di reiterata inadempienza da parte dell'impresa, la "stazione appaltante" si riserva la facoltà di eseguire i servizi contestati mediante ditte esterne o anche in economia. L'onere sostenuto dall'ente locale sarà a totale carico dell'impresa.
6. Le spese per danni o penalità saranno compensate mediante trattenute sul primo pagamento utile o, se ciò è impossibile, mediante escussione della cauzione definitiva.

#### **Art. 9. - TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e le condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso.

2. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare, in adempimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008, ha l'obbligo di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, contenente l'indicazione delle misure di prevenzione necessarie ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Provvede a dare attuazione al documento con le modalità indicate nel medesimo D.Lgs. 81/2008.
3. Ogni violazione alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, nonché ogni violazione alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali verrà segnalata all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per l'annotazione nel casellario informatico (delibera dell'Autorità n. 1 del 10/1/2008).
4. L'Appaltatore nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver preso conoscenza del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) allegato al presente sotto la lettera "B" e che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti. Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, coordinamento e cooperazione volta all'eliminazione dei rischi.
5. L'Affidatario manleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione e reciproca informazione.

#### **Art. 10 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se ad esso materialmente non allegati ma depositati agli atti della "stazione appaltante".

2. Vengono invece materialmente allegati il Capitolato Speciale di Appalto, il DUVRI, il Computo Metrico e il Quadro Economico.

#### **Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto può essere risolto in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali (art. 1453 C.C.) previa diffida ad adempiere (Art. 1454 C.C.).

2. Per quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio agli articoli del Codice Civile in quanto applicabili, oltre che a quanto stabilito nel “capitolato speciale d’appalto”.

3. La risoluzione del contratto, a qualunque causa imputabile, comporterà l’incameramento della cauzione definitiva e l’addebito all’impresa di tutti i danni conseguenti alla risoluzione stessa. La “stazione appaltante” potrà inoltre, per la continuazione provvisoria del servizio, utilizzare gratuitamente tutto il materiale e tutti i mezzi di pertinenza dell’impresa.

#### **Art. 12 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE**

Ai sensi e per gli effetti del presente Appalto, l’appaltatore elegge domicilio in-----  
-----, come indicato in sede di gara.

#### **Art. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica derivante all’esecuzione del contratto è deferita, ai sensi dell’art. 20 c.p.c. al giudice ordinario del Foro di Lecce.

#### **Art. 14 – RINVIO**

1. Per quanto qui non espressamente previsto, valgono le disposizioni del “Regolamento Comunale di polizia mortuaria”, quelle del “capitolato speciale d’appalto”, nonché le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici

2. Qualora dovesse essere modificato il vigente Regolamento Comunale, l’impresa sarà tenuta all’osservanza delle nuove disposizioni regolamentari.

**Art. 15 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Le spese del presente atto relative e conseguenti, sono a carico dell'appaltatore.
2. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per l'imposta di bollo.

**Art. 16 – DIRITTI DI SEGRETERIA**

Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del presente contratto è stabilito in €  
----- (-----).

**Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

\*\*\*\*\*

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Questo atto consta di n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) intere facciate, oltre la presente sin qui, scritte con



sistema informatico da persona di mia fiducia e firmate digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto